

Revocazione per errore di fatto

Cass. civ., Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413 (Pres. Amoroso, est. Spirito)

Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto - Deduzione di erronea qualificazione pubblicistica di un ente - Inammissibilità - Fondamento

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicché non può essere dedotta come errore revocatorio della Corte la qualificazione giuridica di un ente come pubblica amministrazione.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 7 marzo 2016, n. 4413

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso del 10 luglio 2012, la s.p.a. Hydro Catania propose istanza di regolamento di giurisdizione - nei confronti del Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania Acque, della Provincia regionale di Catania, dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio, della Regione Siciliana e della s.p.a. Servizi Idrici Etnei-S.I.E. - in riferimento al giudizio promosso dalla stessa Società ricorrente Hydro Catania dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Queste Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 21588 del 20 settembre 2013, dichiararono la giurisdizione in parte del GO ed in parte del GA a conoscere dei diversi profili della controversia.

Propone ricorso per revocazione la Hydro Catania s.p.a., sostenendo (in via rescindente) che l'attribuzione alla giurisdizione ordinaria dell'accertamento sulla perdurante validità ed efficacia della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato avrebbe avuto (nell'ordinanza impugnata per revocazione) come premessa logico giuridica la supposizione di una circostanza di fatto incontestabilmente esclusa dalla documentazione di causa ed incontestata tra le parti: ossia, il fatto che la SIE s.p.a. (società di diritto privato con partecipazione pubblica) sia una "pubblica amministrazione".

In via rescissoria, la società chiede, dunque, che l'intera controversia sia attribuita alla giurisdizione del GO.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere, riguardo al ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione, che, allorquando venga omessa la trattazione in camera di consiglio (prevista dall'art. 391-bis, secondo comma, c.p.c.) ed il giudizio venga celebrato in pubblica udienza (come è avvenuto nel caso in esame), tale omissione configura una mera irregolarità del procedimento che, tuttavia, non determina la violazione dei diritti della difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza (Cass. n. 8559/2009).

Venendo alla questione in esame, è incontroverso che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione (tra le varie, Cass. n. 3494/2013).

Nella specie, come s'è visto, l'errore revocatorio viene individuato dalla società ricorrente nel primo paragrafo di pag. 9 dell'ordinanza impugnata, laddove la Corte, nell'esaminare la convenzione del 24 dicembre 2005 tra il Consorzio e la SIE, afferma che "si pone la questione dell'eventuale inquadramento di tale convenzione tra gli accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", con conseguente applicabilità dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni.

Più in particolare, dunque, l'errore revocatorio consisterebbe nell'aver implicitamente attribuito alla SIE la natura di pubblica amministrazione. Tuttavia, occorre rilevare che, in primo luogo, se anche da quel punto dell'ordinanza si potesse dedurre che la Corte abbia inteso attribuire alla SIE la qualifica di pubblica amministrazione, questa attribuzione non potrebbe mai essere considerata come un errore di fatto revocatorio nel senso suddetto; semmai, si tratterebbe (pur nella logica del ricorso in esame) di un'erronea qualificazione conseguente non ad una mera "svista", bensì all'interpretazione e valutazione giuridica degli atti della causa.

Interpretazione e valutazione che sfugge del tutto al rimedio revocatorio. Può essere, dunque, espresso il principio secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione. Ne consegue che non può essere dedotta, come errore revocatorio, la qualificazione giuridica (nella specie, si assume, di pubblica amministrazione) attribuita dalla Corte stessa ad un ente.

Quanto premesso, sarebbe sufficiente a giustificare l'inammissibilità dell'istanza rescindente della ricorrente, tuttavia occorre osservare che dalla complessiva lettura dell'ordinanza impugnata emerge che l'errore adombrato neppure sussiste, posto che appare ben chiara alla Corte la natura della SIE. Essa, a pag. 1 viene menzionata come società mista pubblico-privata, costituita secondo il modello prefigurato dall'art. 113, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000; a pag. 2 è spiegato che il socio di minoranza della SIE fu individuato nel raggruppamento temporaneo di imprese facente capo alla s.p.a. ACOSET; a pag. 5 (quarto capoverso) è ribadito che la SIE è una società mista pubblico-privato, così come pure alle pagg. 7 ed 8. Dati dai quali, appunto, è dato desumere che neppure sussiste l'errore che la ricorrente attribuisce all'ordinanza impugnata.

In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso, la ricorrente deve essere condannata a rivalere le controparti delle spese sostenute per resistere in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per revocazione, che liquida, a favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.